



Regolamento 10-10

Procedura d'imposizione doganale all'esportazione /

Procedura d'imposizione per l'esportazione dalla libera pratica

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori disposizioni legali.

Elenco delle abbreviazioni	3
1 Fasi nella procedura d'imposizione doganale	5
1.1 Presentazione della merce	6
1.2 Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria	6
1.3 Dichiarazione	7
1.3.1 In generale	7
1.3.2 Forma della DE o della DM-E	7
1.3.3 Dichiarazione semplificata	8
1.3.3.1 Dichiarazione doganale semplificata per invii di quantità e valore esigui effettuata con e-dec Esportazione, e-dec web Esportazione o in forma cartacea	8
1.3.3.2 Dichiarazione delle merci semplificata per l'esportazione dalla libera pratica effettuata con Passar	9
1.3.3.3 Merci escluse	9
1.3.4 Indicazioni sulla dichiarazione di merci regolamentate effettuata in e-dec Esportazione e e-dec web Esportazione	9
1.3.4.1 Indicazioni relative all'obbligo del permesso	9
1.3.4.2 Indicazioni sull'assoggettamento ai DNND	9
1.3.5 Indicazioni sulla dichiarazione di merci regolamentate effettuata in Passar ...	10
1.3.6 Domanda di restituzione nella procedura speciale del regime del perfezionamento attivo e imposizione nel regime del perfezionamento attivo e passivo	10
1.3.7 Domanda di restituzione	10
1.3.8 Prove dell'origine	11
1.3.9 Altri documenti di scorta	11
1.4 Esame sommario	11
1.5 Accettazione della DE o accettazione e attivazione della DM-E	13
1.6 Selezione	14
1.6.1 Selezione e-dec Esportazione	14
1.6.2 Selezione Passar Esportazione	14
1.7 Controllo	15
1.7.1 Controllo formale della DE accettata o della DM-E attivata	15
1.7.1.1 In generale	15
1.7.1.2 Nuova presentazione di una dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci contestata	16
1.7.2 Visita	16
1.8 Emissione e notifica della decisione d'imposizione	16
1.8.1 In generale	16
1.8.2 Liberazione per l'ulteriore trattamento	17
1.8.3 Emissione della decisione d'imposizione	17
1.8.4 Stesura di duplicati	18
1.9 Liberazione e sgombero delle merci	18
2 Particolarità	19
2.1 Dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci a posteriori per merci d'esportazione non dichiarate	19
2.2 Revoca di decisioni d'imposizione all'esportazione o emissione di una nuova decisione	20
3 Orari e termini	21
4 Basi legali	21

Elenco delle abbreviazioni

Termine / abbreviazione	Significato
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
Attivazione	Operazione tecnica che rende vincolante una dichiarazione delle merci trasmessa in precedenza. Di regola, l'attivazione avviene al passaggio del confine.
Basi	UDSC, Basi, Taubenstrasse 16, 3003 Bern
CCM	Certificato di circolazione delle merci
Chartera Input	Applicazione per la trasmissione elettronica all'UDSC dei documenti di scorta relativi alle dichiarazioni delle merci.
Chartera Output	Applicazione che consente di prelevare le dichiarazioni delle merci e le decisioni d'imposizione accettate.
COV	Composti organici volatili
DDA	Deposito doganale aperto
DE	Dichiarazione d'esportazione
Dichiarazione delle merci (DM)	Sostituisce in futuro il termine «dichiarazione doganale» e si riferisce esplicitamente alle dichiarazioni nel sistema Passar.
DM-E	Dichiarazione delle merci per l'esportazione dalla libera pratica.
DNND	Disposti federali di natura non doganale
DT	Dichiarazione del trasporto
DT-UDSC	Dichiarazione del trasporto registrata manualmente dai collaboratori dell'UDSC nel sistema Transportcockpit
E-Begleitdokument (documento di scorta elettronico)	Applicazione per la trasmissione elettronica all'UDSC dei documenti di scorta per le dichiarazioni doganali e della documentazione relativa alle richieste.
E-Com	Modulo nel sistema doganale e-dec per la comunicazione elettronica tra il dichiarante doganale e l'UDSC (p. es. contestazioni o richieste del dichiarante doganale).
ePortal	Piattaforma elettronica dell'Amministrazione federale che comprende, tra l'altro, i sistemi Passar e Transportcockpit.
ID partner commerciale (ID-PC)	Identificativo univoco del partner commerciale
Ime	Decisione d'imposizione elettronica


Regolamento 10-10 – 23 maggio 2024

Indicazione del riferimento	Collegamento tra dichiarazione delle merci e mezzo di trasporto mediante una dichiarazione del trasporto.
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
MdUDSC	Membro / membri dell'UDSC
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
OD-UDSC	Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.013)
Passar	Sistema informatico per la conclusione e l'apertura di procedure di transito (dichiarazione delle merci per il transito) nel quadro del regime comune di transito (PTC; transito internazionale) e del transito nazionale nonché per la procedura d'imposizione nell'ambito della dichiarazione delle merci per l'esportazione dalla libera pratica.
PC	Partner commerciale
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
UD	Ufficio doganale
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente

1 Fasi nella procedura d'imposizione doganale

La procedura d'imposizione doganale comprende le operazioni dell'autorità d'imposizione e della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione necessarie alla sorveglianza del traffico delle merci e alla loro imposizione.

Schema della procedura d'imposizione doganale (e-dec Esportazione)



Schema relativo alla procedura d'imposizione per l'esportazione dalla libera pratica (Passar)

- **Dichiarazione:** Il partner commerciale presenta la DM-E all'UDSC. Il sistema controlla la DM-E e l'accetta o invia un messaggio d'errore. Dopo l'accettazione della DM-E, il partner commerciale può caricare i documenti di scorta tramite Chartera Input (facoltativo). Inoltre, il partner commerciale può correggerla o ritirarla in qualsiasi momento. La DM-E presentata può essere attivata entro 30 giorni dall'accettazione. Se la DM-E non è attivata entro tale termine, viene cancellata dal sistema.
- **Attivazione:** Dopo l'attivazione, la DM-E diventa giuridicamente vincolante. Il partner commerciale deve motivare eventuali completamenti che vengono accettati o rifiutati dai MdUDSC con una rispettiva motivazione.
- **Selezione:** I sistemi valutano la DM-E e, sulla base di vari parametri, indicano la necessità di controllo. La criticità della necessità di controllo determina se la decisione sul controllo è positiva o negativa.
- **Intervento:** I controlli vengono effettuati a seconda della decisione sul controllo. In caso di necessità,
 - il MdUDSC può completare o rifiutare la DM-E;
 - il partner commerciale può completare la DM-E o presentare una richiesta di ritiro.
- **Decisione:** Dopo la conclusione della procedura e della liberazione della merce, l'UDSC emana la decisione d'imposizione. Il partner commerciale può prelevare la decisione d'imposizione in Chartera Output.
- **Trattamenti successivi:** Eventuali trattamenti successivi vengono effettuati dall'UDSC.

1.1 Presentazione della merce

([Art. 21–22 LD](#); [art. 75 OD](#))

Chiunque asporta o fa asportare merci dal territorio doganale deve presentarle previamente al competente livello locale, quindi esportarle intatte dopo l'espletamento dell'imposizione.

Persone soggette all'obbligo di presentazione (vedi cifra 7.6 [R-10-00](#)).

Il traffico delle merci attraverso il confine doganale deve avvenire per mezzo di strade doganali designate dall'UDSC, punti d'approdo doganali e aerodromi doganali. Sono inoltre considerate strade doganali, sempre che attraversino il confine doganale, le linee ferroviarie adibite al servizio pubblico, le linee elettriche, le condotte o altre vie di trasporto e comunicazione.

1.2 Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria

([Art. 24 LD](#); [art. 77–78 OD](#); [art. 3 OD-UDSC](#))

In generale (vedi cifra 1.3.1 [R-10-00](#))

1.3 Dichiarazione

1.3.1 In generale

([Art. 25–29 LD](#); [art. 79–83 OD](#); [art. 5, 6–15](#) e [20c–22 OD-UDSC](#))

Entro il termine (vedi [cifra 3](#)) la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione la merce presentata al livello locale, presentata in dogana e dichiarata sommariamente nonché presentare i documenti di scorta.

Predichiarazione

In **e-dec Esportazione, Passar Esportazione ed e-dec web Esportazione**, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può registrare nel sistema e trasmettere la dichiarazione doganale entro i 30 giorni precedenti l'introduzione della merce nel territorio doganale estero. Non si tratta tuttavia di una predichiarazione, poiché la dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci trasmessa non viene automaticamente accettata o attivata (in modo giuridicamente vincolante).

1.3.2 Forma della DE o della DM-E

([Art. 28 LD](#); [art. 6–8](#) e [art. 20c–22 OD-UDSC](#))

La dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci è una richiesta d'imposizione doganale. In linea di massima viene effettuata elettronicamente e va allestita in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. La dichiarazione del trasporto è parte integrante della dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci.

- **e-dec Esportazione:** [manuale e-dec Esportazione](#)
La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione trasmette la dichiarazione doganale dal proprio computer al sistema informatico e-dec dell'UDSC. Indicando il numero della ditta e quello personale (caratteristica d'identificazione individuale), la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione si assume la responsabilità dei dati trasmessi.
- **Passar Esportazione**
La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione trasmette la dichiarazione delle merci dal suo computer al sistema informatico Passar dell'UDSC. Con l'indicazione dell'ID-PC (caratteristica identificativa individuale), la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione si assume la responsabilità sui dati trasmessi.
- **e-dec web Esportazione:** [manuale e-dec web](#)
La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione allestisce e trasmette la dichiarazione doganale nell'applicazione Internet e-dec web. Dopo la trasmissione al sistema informatico e-dec web Esportazione dell'UDSC, e-dec web Esportazione sottopone i dati a un esame della plausibilità. Se la trasmissione della dichiarazione doganale all'UDSC è riuscita, il sistema informatico mette a disposizione la lista d'esportazione.

Le persone soggette all'obbligo di dichiarazione che impiegano e-dec Esportazione o Passar Esportazione non sono autorizzate a inoltrare dichiarazioni doganali mediante e-dec web Esportazione (vedi [art. 8 cpv. 4 OD-UDSC](#)).

- **Dichiarazione doganale in forma cartacea**
Per determinate merci è ammessa la dichiarazione doganale in forma cartacea (vedi [art. 21 OD-UDSC](#)).

In linea di massima, occorre utilizzare moduli speciali (p. es. mod. 11.44 per tabacchi manufatti con restituzione).

1.3.3 Dichiarazione semplificata

1.3.3.1 Dichiarazione doganale semplificata per invii di quantità e valore esigui effettuata con e-dec Esportazione, e-dec web Esportazione o in forma cartacea

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può dichiarare all'esportazione invii di quantità e valore esigui per mezzo di una dichiarazione doganale semplificata. Vale come dichiarazione doganale semplificata:

- una dichiarazione doganale elettronica: tipo d'imposizione 8 (imposizione esente da tributi) e voce di tariffa 9999.9999; oppure
- un altro giustificativo (fattura, bollettino di consegna, copia della lettera di vettura ecc.). Tale giustificativo e una sua eventuale copia per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione devono contenere i seguenti dati:
 - nome e indirizzo dello speditore;
 - quantità, segni e numeri dei colli;
 - massa lorda dell'invio; e
 - valore dell'invio.

Sul documento, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione appone e compila la seguente stampa:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini	
Dichiarazione doganale per il regime d'esportazione	
Designazione della merce:(esente da permesso)	
Luogo e data	Ditta e firma

Le **merci** indicate di seguito **possono essere dichiarate** per mezzo della dichiarazione doganale semplificata:

- Merci commerciabili con un valore statistico inferiore a 1000 franchi: e
 - massa netta: inferiore a 100 kg; e/o
 - quantità capitolo 91: inferiore ai 10 pezzi; o
 - altre quantità e unità di misura: inferiore a 100.
- Merci non commerciabili secondo l'elenco delle esclusioni di cui alla cifra 2.2.2.1 [R-25](#).

Nella valutazione non si considerano né le dimensioni né il valore delle merci non commerciabili.

Prova dell'esportazione per l'AFC

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione intende presentare una dichiarazione elettronica in seguito all'esenzione dall'IVA in Svizzera per un invio dichiarabile con una dichiarazione doganale semplificata, il livello locale non può rifiutare l'accettazione di tale dichiarazione.

1.3.3.2 Dichiarazione delle merci semplificata per l'esportazione dalla libera pratica effettuata con Passar

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può effettuare in Passar una DM-E semplificata senza voce di tariffa, se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

- merci con un valore statistico inferiore a 5000 franchi e una massa lorda inferiore a 5000 kg

1.3.3.3 Merci escluse

Sono **escluse** dalla dichiarazione doganale semplificata le **merci**:

- che sottostanno a un obbligo del permesso;
- che sottostanno al controllo dell'imposizione;
- per le quali vanno applicati i DNND;
- il cui Paese di destinazione non rientra nella zona di sicurezza europea (Paesi UE e Norvegia);
- per le quali viene fatta valere una domanda di restituzione dell'imposta sulle bevande spiritose, dell'imposta sulla birra o dell'imposta sul tabacco per merci estere, una domanda di restituzione o di esenzione dalla tassa d'incentivazione sui COV o una domanda di agevolazione doganale nel traffico di perfezionamento.

1.3.4 Indicazioni sulla dichiarazione di merci regolamentate effettuata in e-dec Esportazione e e-dec web Esportazione

1.3.4.1 Indicazioni relative all'obbligo del permesso

([Art. 61 cpv. 2 lett. c LD](#); diversi disposti legislativi, vedi [R-60](#))

Nel caso di merci di determinate voci di tariffa nella dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve fornire indicazioni in merito all'obbligo del permesso.

Se le merci non soggiacciono all'obbligo del permesso, la persona soggetta all'obbligo doganale deve indicare il codice d'assoggettamento al permesso 2 (esente da permesso secondo il dichiarante). Questo codice equivale all'indicazione «ESENTE DA PERMESSO».

Nel caso di merci soggette all'obbligo del permesso fanno stato le disposizioni dei singoli capitoli del regolamento [R-60](#) e le osservazioni in [Tares](#).

1.3.4.2 Indicazioni sull'assoggettamento ai DNND

([Art. 79 cpv. 1 lett. b OD](#))

Nella dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione doganale deve sempre specificare se la merce dichiarata soggiace o meno a uno o più DNND (vedi [R-60-0.1 Codici d'assoggettamento ai DNND e codici del genere di DNND in e-dec](#)).

1.3.5 Indicazioni sulla dichiarazione di merci regolamentate effettuata in Passar

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve specificare per ogni dichiarazione delle merci se le merci dichiarate sono regolamentate (soggette all'obbligo del permesso o ai DNND). Le rispettive indicazioni vanno indicate nel gruppo di dati «Restriction».

1.3.6 Domanda di restituzione nella procedura speciale del regime del perfezionamento attivo e imposizione nel regime del perfezionamento attivo e passivo

([Art. 79 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OD](#))

- **Domanda di restituzione nella procedura speciale del regime del perfezionamento attivo**

Affinché possano essere concesse restituzioni nella procedura speciale del regime di perfezionamento attivo, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve già presentare un'apposita domanda nella dichiarazione d'esportazione o DM-E. Fanno stato le disposizioni del [foglio informativo mod. 47.91](#).

Prescrizioni vedi [Istruzione 47.90](#)

- **Imposizione nel regime di perfezionamento**

- Perfezionamento attivo

Nella dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve aggiungere delle indicazioni secondo il [foglio informativo mod. 47.81](#). La procedura semplificata del perfezionamento attivo va dichiarata mediante i moduli 11.71, 11.72 (importazione) o 11.86 (esportazione). Vedi anche [foglio informativo mod. 47.84](#).

Prescrizioni vedi [R-10-70](#)

- Perfezionamento passivo (imposizione nel regime di non riscossione)

Nella dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve aggiungere delle indicazioni secondo il [foglio informativo mod. 47.86](#) (non riscossione) o al [foglio informativo mod. 47.87](#) (non riscossione semplificato).

Prescrizioni vedi [R-10-80](#)

Per i codici d'imposizione e la codificazione e-dec Esportazione ed e-dec web Esportazione vedi [allegato VIII R-25](#).

1.3.7 Domanda di restituzione

([Art. 61 cpv. 2 lett. b](#) e [art. 11 LD](#); [art. 79 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OD](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve chiedere le restituzioni nella dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci.

Per i codici d'imposizione e la codificazione e-dec Esportazione ed e-dec web Esportazione vedi [allegato VIII R-25](#).

1.3.8 Prove dell'origine

Indicandone i numeri nella dichiarazione doganale alla rubrica «Documenti di scorta» o «Indicazioni», la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve riportare eventuali CCM EUR. 1/EUR-MED che vengono presentati al livello locale per l'apposizione del visto e del timbro.

Nella dichiarazione delle merci la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve impostare l'attributo «Origine» su «sì» e indicare la prova dell'origine nei documenti di scorta. In tal modo il livello locale può apporre il visto e il timbro.

Le dichiarazioni d'origine sulla fattura non devono essere indicate nella dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci.

Se, nel caso di invii con risultato della selezione «libero» o con messaggio «controllo», occorre autenticare prove dell'origine (CCM), la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentarle al livello locale prima dello sgombero delle merci. Il livello locale può chiedere ulteriori documenti di scorta.

1.3.9 Altri documenti di scorta

[\(Art. 25 cpv. 1 LD; art. 80 OD\)](#)

In caso di invii «bloccati» (e-dec Esportazione) o del messaggio «controllo» (Passar) oppure su richiesta del livello locale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare i documenti di scorta o trasmettere i documenti di scorta nel sistema E-Begleitdokument.

Sono considerati tali in particolare i permessi, i documenti di trasporto, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove dell'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati, le conferme ufficiali.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve contrassegnare i documenti di scorta in modo tale che possano inequivocabilmente essere attribuiti alla corrispondente dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci.

Nella dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci essa deve inoltre indicare i seguenti documenti di scorta:

- permessi;
- certificati CITES e bollettini di scorta; e
- altri certificati (p. es. misure particolari nell'ambito dei DNND).

1.4 Esame sommario

[\(Art. 32 LD; art. 84 OD\)](#)

L'esame sommario serve per accertare che la dichiarazione doganale o la dichiarazione delle merci è completa e corretta nella forma.

- **e-dec Esportazione**

Il sistema informatico verifica la plausibilità dei dati trasmessi nella dichiarazione doganale dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Se il sistema informatico constata errori, la dichiarazione viene automaticamente rifiutata. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione riceve una notifica sul tipo di errore.

Se il sistema informatico e-dec non ha scoperto lacune preesistenti e non ha rifiutato la dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurre alcun diritto.

- **Passar Esportazione**

La DM-E trasmessa a Passar viene sottoposta a un esame della plausibilità. Se Passar constata un errore, rifiuta automaticamente la DM-E. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione riceve un messaggio sul tipo di errore.

Se Passar non accerta errori e non rifiuta la DM-E, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurre alcun diritto.

- **e-dec web Esportazione**

Dopo la trasmissione al sistema informatico dell'UDSC, e-dec web Esportazione sottopone i dati a un esame della plausibilità. L'effettivo esame sommario viene tuttavia eseguito da un collaboratore dell'UDSC.

Dopo l'esame della plausibilità, il sistema mette a disposizione la lista d'esportazione. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare tale lista a un livello locale entro 30 giorni ai fini della scansione ed esportare le merci. Il collaboratore dell'UDSC esamina la dichiarazione doganale dal punto di vista della correttezza formale e della conformità ai documenti di scorta.

Se, in occasione dell'esame sommario, il livello locale constata contraddizioni o indicazioni errate, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve correggere la dichiarazione doganale. La dichiarazione doganale deve essere corretta anche quando è rifiutata dopo l'esame della plausibilità del giorno. Dato che in quel momento la dichiarazione doganale non è ancora stata accettata, non vi è alcuna infrazione.

Se in questa occasione il livello locale non accerta lacune e non rifiuta la dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurre alcun diritto.

- **Dichiarazione doganale in forma cartacea**

L'esame sommario viene eseguito dai collaboratori dell'UDSC. La dichiarazione viene esaminata dal punto di vista della correttezza formale e della conformità ai documenti di scorta.

Se, in occasione dell'esame sommario, il livello locale constata contraddizioni o indicazioni errate, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve rettificare la dichiarazione. Dato che in quel momento la dichiarazione non è ancora stata accettata, non vi è alcuna infrazione.

Se in questa occasione il livello locale non accerta lacune e non rifiuta la dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurre alcun diritto.

1.5 Accettazione della DE o accettazione e attivazione della DM-E

([Art. 33](#) e [69 lett. a e b LD](#); [art. 16](#) e [24 OD-UDSC](#))

- **e-dec Esportazione**

Dopo che la dichiarazione doganale ha superato l'esame della plausibilità, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione riceve un feedback senza il risultato della selezione. La persona deve presentare tale giustificativo d'esportazione ridotto a un livello locale entro 30 giorni ai fini della scansione ed esportare le merci. Dopo la scansione, il collaboratore dell'UDSC dà il via alla selezione. In seguito, e-dec Esportazione aggiunge la data e l'ora dell'accettazione e la dichiarazione doganale viene selezionata. In tal modo la dichiarazione doganale è considerata accettata e assume carattere vincolato per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione anche nel caso di eventuali contraddizioni o ambiguità con i documenti di scorta.

Se la dichiarazione doganale non viene selezionata entro 30 giorni, dopo un messaggio di sollecito alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione il sistema dell'UDSC cancella automaticamente i dati.

- **Passar Esportazione**

Dopo l'esito positivo dell'esame, Passar informa la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che la DM-E è stata accettata e che è stato assegnato un numero d'identificazione (risposta DM-E).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha 30 giorni di tempo per attivare (ovvero rendere giuridicamente vincolante), presso un livello locale, la DM-E accettata e per esportare le merci. Dopo la scadenza del termine, Passar cancella automaticamente la DM-E. Fino all'attivazione della DM-E, la merce è considerata non dichiarata e la DM-E può essere corretta dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ogni volta che lo desidera.

Per attivare automaticamente la DM-E, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve collegarla (indicazione del riferimento) alla dichiarazione del trasporto. Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non allestisce una dichiarazione del trasporto, la DM-E viene attivata dai collaboratori dell'UDSC (attivazione manuale con una DT-UDSC).

Dopo l'attivazione della dichiarazione delle merci, Passar aggiunge la data, l'ora e il luogo dell'attivazione. In seguito, la dichiarazione delle merci è considerata attivata e diventa giuridicamente vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, anche in caso di eventuali contraddizioni o ambiguità rispetto ai documenti di scorta. L'UDSC può eseguire controlli in funzione dei rischi.

Dopo la liberazione della merce, Passar informa la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante un apposito messaggio (liberazione DM-E).

- **e-dec web Esportazione**

Dopo l'esame sommario e la rettifica di eventuali contraddizioni, il livello locale avvia l'accettazione della dichiarazione doganale premendo il pulsante «Accettazione della dichiarazione». La dichiarazione è considerata accettata ed è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

- **Dichiarazione doganale in forma cartacea**

Dopo l'esame sommario e la rettifica di eventuali contraddizioni, il collaboratore dell'UDSC accetta la dichiarazione doganale apponendo su di essa la propria firma e il timbro a data. La dichiarazione è considerata accettata ed è giuridicamente vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Fatti salvi il controllo formale e il risultato della visita / del controllo, la dichiarazione doganale o la dichiarazione delle merci accettata costituisce la base per l'imposizione e per un'eventuale procedura penale.

La versione stampata della dichiarazione doganale o della dichiarazione delle merci elettronica funge esclusivamente da strumento di lavoro per il controllo formale e per l'ulteriore imposizione.

1.6 Selezione

1.6.1 Selezione e-dec Esportazione

([Art. 17a OD-UDSC](#))

Dopo l'accettazione, la dichiarazione doganale viene sottoposta al programma di selezione. La selezione consente di liberare buona parte degli invii presentati.

Dato che la selezione considera singolarmente i dati dell'intestazione e ogni linea tariffale, è possibile che per un'unica dichiarazione doganale ci siano più risultati. In tal caso trova applicazione il criterio più limitativo.

Il risultato della selezione determina il prosieguo della procedura d'imposizione:

- «bloccato»: le merci dichiarate rimangono sotto la custodia dell'UDSC. Possono essere sgomberate solo al termine del controllo formale e di un'eventuale visita o di un altro controllo doganale.
- «libero»: le merci dichiarate possono essere sgomberate immediatamente o dopo il controllo doganale. Non viene effettuato alcun controllo formale della dichiarazione doganale (eccezione: invii provvisti di prove dell'origine da far autenticare dal livello locale vedi [cifra 1.2.8](#)).

1.6.2 Selezione Passar Esportazione

Dopo l'accettazione e l'attivazione la DM-E viene controllata (plausibilità, permesso ecc.). I sistemi valutano la DM-E e, sulla base di vari parametri, indicano la necessità di controllo. La criticità della necessità di controllo determina la decisione sul controllo.

- Decisione di controllo «controllo»: le merci dichiarate rimangono sotto la custodia dell'UDSC e possono essere sgomberate solo dopo la conclusione del controllo.
- Decisione di controllo «nessun controllo»: le merci dichiarate possono essere sgomberate immediatamente. La dichiarazione delle merci non viene controllata.

1.7 Controllo

1.7.1 Controllo formale della DE accettata o della DM-E attivata

1.7.1.1 In generale

([Art. 35](#) e [41 LD](#); [art. 80](#) e [94–99 OD](#); [art. 19a OD-UDSC](#))

Durante la procedura d'imposizione il livello locale può esaminare in qualsiasi momento le dichiarazioni doganali o dichiarazioni delle merci accettate e i documenti di scorta.

- **e-dec Esportazione**

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve stampare le dichiarazioni doganali «bloccate» e presentarle al livello locale unitamente ai documenti di scorta o trasmettere i documenti di scorta nel sistema E-Begleitdokument (vedi [cifra 3](#)).

Se le condizioni d'esercizio lo consentono, il livello locale può, su richiesta, prorogare il termine. La proroga del termine è soggetta a emolumento¹.

Il livello locale può richiedere ulteriori documenti alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

- **Passar Esportazione**

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve stampare le dichiarazioni delle merci per le merci "in controllo" e presentarle con i documenti di accompagnamento a livello locale o trasmettere i documenti di accompagnamento in Charter Input (vedi [cifra 3](#)).

Il livello locale può richiedere ulteriori documenti alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Il collaboratore dell'UDSC controlla la correttezza formale dei documenti presentati.

Al termine del controllo il collaboratore dell'UDSC appone il timbro a data sul bollettino di consegna per le dichiarazioni doganali o dichiarazioni delle merci selezionate come bloccate. I documenti di scorta non vengono timbrati (vedi [cifra 1.4.9 R-10-00](#)). In seguito, il collaboratore dell'UDSC libera la dichiarazione doganale in e-dec Esportazione o la DM-E in Inspeziun.

Se il collaboratore non ha accertato lacune e non ha restituito la dichiarazione doganale o la dichiarazione delle merci, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può dedurre alcun diritto (vedi [art. 32 cpv. 3 LD](#)).

Al termine del controllo formale, il livello locale riconsegna alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione i documenti di scorta presentati fisicamente al fine di conservarli ai sensi [dell'articolo 96 OD](#).

e-dec web Esportazione e dichiarazioni doganali in forma cartacea

Dato che la dichiarazione doganale viene accettata dal collaboratore dell'UDSC solo dopo l'esame sommario, un controllo formale della dichiarazione accettata risulta superfluo.

¹ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 5.12 dell'appendice](#).

1.7.1.2 Nuova presentazione di una dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci contestata

([Art. 35 LD](#); [art. 20 OD-UDSC](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare la dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci contestata dal livello locale, sotto forma di dichiarazione rettificata o completata e unitamente ai documenti di scorta, entro il decimo giorno lavorativo successivo al rifiuto (in e-dec Esportazione possibile anche via E-Com e in Passar tramite Chartera Input).

Su richiesta debitamente motivata, il livello locale può prorogare il termine².

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non presenta la dichiarazione doganale o la dichiarazione delle merci rettificata o completata né i documenti di scorta richiesti entro il termine prescritto, il livello locale può imporre la merce d'ufficio in base alla fattispecie determinante.

Oltre alla tassa di diffida i livelli locali riscuotono un emolumento per l'imposizione d'ufficio³.

1.7.2 Visita

([Art. 36–37 LD](#); [art. 90–91 OD](#))

La decisione d'imposizione all'esportazione è il giustificativo più importante per le restituzioni, l'esenzione dall'IVA, i rendiconti nel traffico di perfezionamento eccetera. I controlli doganali in generale e la visita in particolare rappresentano pertanto un valido strumento per evitare che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione entri in possesso di decisioni d'imposizione all'esportazione per merci non asportate dal territorio doganale.

Il controllo doganale presso livello locale di confine è la sola possibilità per garantire che le merci vengano effettivamente asportate dal territorio doganale.

Per l'esecuzione della visita valgono le disposizioni di cui alla cifra 1.8 [R-10-00](#).

Per la visita di tabacchi manufatti e il prelievo di campioni sostitutivi valgono le disposizioni contenute nella cifra 1.3.3 [R-120](#).

1.8 Emissione e notifica della decisione d'imposizione

1.8.1 In generale

([Art. 38](#) e [69 LD](#); [art. 92 OD](#))

La decisione d'imposizione funge da prova per la corretta imposizione delle merci che vi figurano. Essa costituisce inoltre la base per le restituzioni, l'esenzione dall'IVA, i rendiconti nel traffico di perfezionamento eccetera.

Per il calcolo dei termini di ricorso e di prescrizione è determinante la data di emissione nel caso delle decisioni d'imposizione per le merci dichiarate tramite e-dec Esportazione, mentre per le merci dichiarate mediante Passar è determinante la data di notifica.

² Ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 5.12 dell'appendice](#).

³ Ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)).

1.8.2 Liberazione per l'ulteriore trattamento

La procedura prosegue come segue a dipendenza dell'esito della selezione:

- «bloccato» o decisione di controllo «controllo»:
 - **e-dec Esportazione ed e-dec web Esportazione:** da parte del livello locale dopo il controllo formale e una visita nonché eventuali rettifiche mediante il pulsante relativo alla liberazione dell'invio o passando per il menu «Liberazione per l'ulteriore trattamento».
 - **Passar:** da parte del livello locale dopo la conclusione del controllo nonché dopo l'eventuale rettifica.
- «libero» o decisione di controllo «nessun controllo»:
 - **e-dec Esportazione:** automaticamente dopo 24 ore da e-dec Esportazione
 - **e-dec web Esportazione:** da parte del livello locale dopo l'accettazione della dichiarazione doganale mediante il pulsante relativo alla liberazione dell'invio.
 - **Passar:** dopo la liberazione automatica della dichiarazione delle merci o dopo la liberazione manuale delle dichiarazioni delle merci con CCM.

Con la liberazione partono anche le notifiche agli altri uffici interessati (Finanze, Statistica del commercio estero, SECO, UFAM ecc.).

1.8.3 Emissione della decisione d'imposizione

[\(Art. 92 OD\)](#)

- **e-dec Esportazione ed e-dec web Esportazione**

La liberazione nel sistema informatico dell'UDSC ai fini dell'ulteriore trattamento avvia la creazione di una IMe. Dopo al massimo 24 ore (senza trasferimento dati a Passar) o al massimo quattro giorni (con trasferimento a Passar) dalla sua liberazione, questo file XML firmato e codificato è pronto per il ritiro e da tale momento è considerato notificato.

Alle persone soggette all'obbligo di dichiarazione non viene comunicato attivamente che la IMe è pronta per il ritiro. In caso di necessità esse possono creare autonomamente un documento PDF; tuttavia, è valida solo la decisione in formato elettronico. Un documento in PDF stampato può essere utilizzato come mezzo ausiliario, ma non ha carattere giuridico.
- **e-dec web Esportazione**

Il ritiro in e-dec web Esportazione viene effettuato con il numero della dichiarazione doganale e il codice di accesso indicati sulla lista d'esportazione.
- **Passar Esportazione**

La liberazione della DM-E avvia automaticamente l'emanazione della decisione d'imposizione. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione viene informata che la decisione può essere prelevata da subito in Chartera Output. A partire da tale momento, la decisione d'imposizione è considerata notificata.

Per quanto riguarda i rimedi giuridici fanno stato le disposizioni di cui alla cifra 1.9.3.3 [R-10-00](#).

1.8.4 Stesura di duplicati

- **IMe**

Poiché la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione riceve la decisione d'imposizione in formato elettronico, non vengono rilasciati duplicati delle IMe. Per ottenere restituzioni delle tasse d'incentivazione sui COV, di prodotti agricoli di base, di tributi sull'alcol e dell'imposta sulla birra, nella domanda all'UDSC Basi la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il codice a barre o presentare una copia della IMe in formato PDF.

Per le dichiarazioni doganali con i codici d'imposizione 25, 26, 27, 28 e 29 viene generato automaticamente un duplicato della decisione d'imposizione con le indicazioni «DECISIONE D'IMPOSIZIONE PER LA RESTITUZIONE DELLE TASSE D'INCENTIVAZIONE SUI COV», «... DI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE», «... DI TRIBUTI SULL'ALCOL» o «... DELL'IMPOSTA SULLA BIRRA».

- **Decisioni d'imposizione in forma cartacea**

Il livello locale consegna duplicati di decisioni d'imposizione esclusivamente alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Altre persone devono presentare una delega firmata dall'avente diritto.

Il livello locale appone sul duplicato della decisione d'imposizione la nota «DUPLICATO».

La stesura di duplicati è soggetta a emolumento⁴.

1.9 Liberazione e sgombero delle merci

([Art. 40 LD](#); [art. 36–37 OD-UDSC](#))

- Apponendo il timbro a data sul bollettino di consegna, gli invii «bloccati» e quelli con la raccomandazione di controllo «sì» valgono come liberati. Tale timbro autorizza lo sgombero delle merci.
- Gli invii con il risultato della selezione «libero» e quelli con la raccomandazione di controllo «no» valgono subito come liberati. Autorizzano a uno sgombero:
 - **e-dec web Esportazione e Passar:** bollettino di consegna non timbrato;
 - **e-dec Esportazione:** lista d'esportazione o bollettino di consegna non timbrato.

Se, per particolarità locali, si decide di liberare la merce solo all'atto del controllo dello sgombero, la liberazione effettiva avviene in quel momento (p. es. impianto doganale a controlli nazionali abbinati).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve sgomberare la merce liberata al più tardi il giorno lavorativo successivo alla liberazione.

Il controllo dello sgombero è l'ultimo provvedimento di diritto procedurale volto a garantire che tutte le merci annotate nel bollettino di consegna siano state effettivamente introdotte nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale oppure assegnate a un regime di

⁴ Ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 9.15 dell'appendice](#).

deposito doganale. Il livello locale controlla lo sgombero della merce in modo conforme ai rischi.

Se l'imposizione all'esportazione avviene presso un livello locale all'interno, le merci nel regime di transito vengono trasportate fino al confine.

2 Particolarità

2.1 Dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci a posteriori per merci d'esportazione non dichiarate

Conformemente [all'articolo 18 capoverso 3](#) e [all'articolo 19 capoverso 2 lettera b LD](#), secondo cui il livello locale può imporre la merce non dichiarata all'aliquota più elevata applicabile al suo genere, il livello locale è tuttavia autorizzato ad approvare domande di dichiarazioni doganali o di dichiarazioni delle merci a posteriori alle seguenti condizioni:

- si applica l'imposizione normale (codice d'imposizione 21; solo in e-dec);
- dalla presunta esportazione sono trascorsi al massimo 60 giorni⁵;
- la fattispecie è chiara; ed
- è possibile comprovare in modo attendibile l'esportazione delle merci.
Come prove dell'esportazione delle merci valgono, tra l'altro, decisioni d'imposizione doganale estere e attestazioni autorità doganale estere.

Indipendentemente dalle prove presentate, in caso di sospetto contrabbando all'importazione nel Paese di destinazione il livello locale può esigere dal richiedente una prova della regolare dichiarazione nel Paese d'importazione. Se non è possibile presentare tale prova, sono fatte salve le disposizioni dell'assistenza amministrativa in materia doganale.

I livelli locali sottopongono i casi dubbi al livello regionale competente.

Il livello locale riscuote un emolumento⁶.

L'omessa dichiarazione di merci esportate può essere punita come inosservanza alle prescrizioni d'ordine, a condizione che non sia stata commessa alcuna infrazione grave.

Eccezione

Se una decisione d'imposizione all'esportazione è stata revocata per via di un regime doganale o una destinazione delle merci non concluso regolarmente (vedi [cifra 2.2](#)), una dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci a posteriori ai sensi di tali disposizioni decade in ogni caso.

Fondandosi sulle basi legali menzionate in precedenza, il livello regionale rifiuta le domande d'imposizione a posteriori quali merci estere di ritorno o simili.

⁵ Questo termine di perenzione non è e non era disciplinato dalla legislazione doganale. Anche secondo il vigente diritto doganale esso si basa sulle disposizioni di protezione giuridica (termine di ricorso ai sensi [dell'art. 116 cpv. 3 LD](#)). La prassi amministrativa applicata dall'UDSC dal 1° luglio 2003 si fonda sulla DTF 2C 421/2007.

⁶ Ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)); [cifra 1 dell'appendice](#).

2.2 Revoca di decisioni d'imposizione all'esportazione o emissione di una nuova decisione

([Art. 49 cpv. 3](#) e [art. 61 LD](#); [art. 174 OD](#))

e-dec Esportazione e e-dec web Esportazione

Il regime d'esportazione è annullato se:

- non viene concluso regolarmente⁷;
- il successivo regime di transito non è concluso regolarmente; oppure
- le merci imposte all'esportazione si trovano ancora nel deposito franco doganale o nel deposito doganale aperto dopo la scadenza del termine di esportazione.

In questi casi non vi è alcun diritto a una decisione d'imposizione.

La revoca avviene mediante l'annullamento della dichiarazione doganale in e-dec e la revoca formale della decisione d'imposizione. Se l'annullamento avviene in seguito a una richiesta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, la revoca formale decade.

Passar Esportazione

Per una decisione d'imposizione per l'esportazione già esistente viene emanata una nuova decisione se:

- la destinazione delle merci non è stata conclusa correttamente;
- un transito successivo non è stato concluso correttamente; o
- dopo la scadenza del termine d'esportazione, le merci imposte all'esportazione si trovano ancora in un deposito franco doganale o in un DDA.

⁷ Il regime d'esportazione è considerato concluso quando le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale oppure assegnate al regime di transito.

3 Orari e termini

Termine per	Momento	R-10-00 Cifra	R-10-10 Cifra
l'attivazione della dichiarazione delle merci	Passar: entro 30 giorni dall'accettazione		1.5
la dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci	il giorno lavorativo successivo alla presentazione in dogana	3.2.1	
la predichiarazione	<ul style="list-style-type: none"> e-dec Esportazione/e-dec web Esportazione: massimo 30 giorni prima della selezione 		1.3.1
la presentazione della dichiarazione doganale o il caricamento dei documenti di scorta	<ul style="list-style-type: none"> e-dec Esportazione «bloccato»: 2 ore Passar «in controllo»: 2 ore 	3.3	1.7.1.1
la nuova presentazione di una dichiarazione doganale o dichiarazione delle merci contestata	10 giorni dopo il rifiuto	1.7.4	1.7.1.2
la fine della custodia doganale	con la liberazione della merce da parte del livello locale		1.9
lo sgombero delle merci	il giorno successivo alla liberazione	3.4	

4 Basi legali

Le basi legali determinanti per le disposizioni del presente regolamento sono indicate, all'inizio di ogni cifra.